



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2897 di data 12 ottobre 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione alla realizzazione di un'area da adibire a parco avventura e di un manufatto accessorio sulla p.f. 27/87 in C.C. Ragoli II, in località Montagnoli, nell'area sciabile di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI      | Presidente f.f.   |
| -Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| -Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| -Alberto CIPRIANI     | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| -Claudio PALLAORO     | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale                |
| -Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| -Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio geologico                               |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani                          |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| -Ermanno BERTUZZI     | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 27 aprile 2020, con la quale la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede in Tre Ville, via Roma, 19, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di un'area da adibire a parco avventura estivo e di un manufatto accessorio sulla p.f. 27/87 in C.C. Ragoli II, in località Montagnoli, nell'area sciabile di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. for. Gianni Canale, datati aprile 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un'area da adibire a parco avventura e di un manufatto accessorio sulla p.f. 27/87 in C.C. Ragoli II, in località Montagnoli, nel Comune di Tre Ville, nell'area boscata presso il margine nord-occidentale del bacino artificiale "Montagnoli". Secondo il PRG del comune di Tre Ville, l'area parte ricade in area a bosco e "Aree sciabili esterne al parco Adamello Brenta" e parte in area Parco Naturale Adamello Brenta. Il progetto prevede la realizzazione di sette percorsi acrobatici, dei quali due percorsi pratica (briefing), uno per bambini ed uno per adulti, e di cinque percorsi acrobatici in altezza con diversi gradi di difficoltà. I percorsi acrobatici in altezza saranno costituiti da piattaforme lignee in legno di larice (1.30 x 1.30 m), ancorate al tronco degli alberi, e da passaggi a tensostruttura denominati "atelier", costituiti strutturalmente da funi metalliche. All'interno del parco si prevede la realizzazione di sentieri di accesso agli atelier, oltre all'installazione di cartelli per guidare i pedoni lungo i sentieri. L'intervento prevede inoltre la realizzazione di un manufatto accessorio destinato ad accogliere l'ufficio informazioni e la biglietteria del parco acrobatico, oltre a depositi attrezzature e servizi igienici; l'edificio sorgerà nella zona pianeggiante vicino alla strada sterrata che consente l'accesso all'area oggetto di intervento. L'edificio sarà composto da due corpi di fabbrica adiacenti: un volume più grande a pianta rettangolare, e un volume più piccolo e ribassato sempre a pianta rettangolare, che prosegue visivamente in direzione nord-ovest con una grande tettoia. Il rivestimento esterno è previsto in doghe di larice, distanziate dalla sottostruttura mediante listelli di spessore pari a 8 cm. La copertura è realizzata in legno di abete e il manto di copertura è previsto in lamiera piana di acciaio zincata preverniciata, in colore antracite.

Visto il parere favorevole dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta, inviato al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 2349 di data 6 luglio 2020;

Visto il nulla osta rilasciato dalla società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., titolare e gestore del bacino di accumulo "Montagnoli", alla realizzazione del parco acrobatico e del manufatto accessorio, trasmesso alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez con nota prot. n. 127/20/LB/fv di data 16 giugno 2020;

---

Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2897 di data 12 ottobre 2020

Preso atto che l'invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d'acqua ad uso innevamento programmato denominato "Montagnoli" per sua origine e funzione non è considerato lago e non ricorre pertanto nella fattispecie di tutela prevista all'articolo 22 dell'allegato B) delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, "Aree di protezione dei laghi".

Preso atto delle modifiche apportate nel progetto a seguito delle numerose sollecitazioni e richieste di chiarimento pervenute in sede di esame del progetto e delle precisazioni da parte di alcune strutture presenti in Commissione valutate nelle sedute di data 11 maggio 2020, 10 agosto 2020 e 14 settembre 2020.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

### d e l i b e r a

1. di autorizzare la Comunità delle Regole di Spinale Manez, con sede in Tre Ville, via Roma, 19, alla realizzazione di un'area da adibire a parco avventura estivo e di un manufatto accessorio sulla p.f. 27/87 in C.C. Ragoli II, in località Montagnoli, nell'area sciabile di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della società richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - gli scarichi delle acque grigie dovranno essere convogliati nella nuova fognatura di progetto anzichè eseguiti in trincea disperdente;
  - gli scavi per la realizzazione del tracciato della nuova fognatura dovranno essere posti all'esterno della strada arginale di coronamento dell'invaso;
  - l'impatto paesaggistico del nuovo edificio dovrà essere mitigato con vegetazione appropriata ai luoghi;
3. di disporre che prima del rilascio del permesso di costruire, da parte del Comune territorialmente competente, dovrà essere presentata una relazione geologica-geotecnica relativa all'intervento di smaltimento dei reflui redatta in base alla nuova carta di sintesi delle pericolosità;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza mentre al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette viene trasmessa copia della deliberazione;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr